

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

II sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa da:

**SOCIETA' DEBITRICE (C.F. OMISSIS), FIDEIUSSORE 1(C.F. OMISSIS) e FIDEIUSSORE 2 (C.F. OMISSIS)**, con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**

**BANCA** col patrocinio dell'avv. **OMISSIS** presso cui è elettivamente domiciliata  
contro  
**ATTORE**  
**CONVENUTA**

Oggetto: rapporti bancari

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: “1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c xxxx, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l’istanza di esibizione o la banca non ottemperi all’ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall’apertura dei conti fino all’attualità o chiusura degli stessi, e all’esito accertare e dichiarare la nullità /illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l’affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l’istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 4) accertare e dichiarare che il saldo all’ultimo e/c in atti del c/c xxxx non è dovuto ed in subordine che non è determinabile condannando per l’effetto la convenuta alla sua chiusura senza alcun onere; 5) in via subordinata al n. 4) che precede e per effetto dell’accoglimento dei numeri restanti, accertare e dichiarare il saldo del c/c xxxx all’ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili applicando le condizioni di legge e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo o non contestato anche in corso di causa; 8) riguardo il mutuo del 1/7/1998 accertare e dichiarare la non determinabilità delle rate rispettando le condizioni apposte in contratto (restituzione a rate costanti indicizzate al tasso Euribor) con conseguente ricalcolo delle somme dovute con un piano di ammortamento a quote capitale costanti e con applicazione del tasso che risulterà di giustizia; 9) riguardo sia il mutuo del 1/7/1998 che l’apertura di credito ipotecaria del 8/8/2007 accertare e dichiarare anche d’ufficio la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all’art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da **BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 5, BANCA 6, BANCA 7** alla **SOCIETA'** dal 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza la nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati in tale intervallo”; 10) anche di ufficio, in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 accertare e dichiarare la nullità parziale ed inefficacia ex L. 287/1990, art. 101 TFUE, artt. 1346 e 1418 cc sia del mutuo del 1/7/1998 che dell’apertura di credito ipotecaria del 8/8/2007, sia per essere a valle dell’intesa vietata, sia per non potersi calcolare il tasso d’interesse debitore da applicarsi alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della loro nullità; 11) per effetto dell’accoglimento dei numeri che precedono rideterminare gli interessi dovuti dall’attore dal 29/9/2005 con imputazione delle somme indebitamente pagate dal mutuatario a capitale e con conseguente

ricalcolo del piano di ammortamento fino alla domanda e quindi della somma dovuta a titolo capitale e ricalcolo delle rate a scadere, con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili in base alle risultanze del presente giudizio; 12) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. **OMISSIS** che si dichiara antistatario. Si chiede quindi che la causa venga rimessa sul ruolo per il ricalcolo degli interessi al tasso legale (...)"

PER PARTE CONVENUTA: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A – In rito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei garanti Signori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**. B - Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla **SOCIETA' DEBITRICE** e dai Signori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** con l'atto di citazione notificato il 6 luglio 2017 in quanto infondate in fatto, in diritto e prescritte per i motivi di cui in narrativa. C - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 6 luglio 2017 la **SOCIETA' DEBITRICE** ed i signori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** convenivano la **BANCA** chiedendo che il saldo del conto corrente n. xxxx, del contratto di apertura di credito regolata sul CC xxxx e del finanziamento chirografario stipulato il 1° giugno 1998 fosse rideterminato eliminando tutte le poste passive illegittimamente addebitate agli esponenti, anche per effetto dell'applicazione di clausole nulle.

Eccepiva inoltre l'indeterminatezza e l'illegittimità della determinazione dell'interesse con riferimento al tasso Euribor, l'incompatibilità della concessione di un finanziamento a tasso variabile con contestuale previsione di ratei costanti e l'applicazione di interessi usurari, concludendo come riportato in epigrafe.

Si costituiva la convenuta **BANCA** e contestava la domanda, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo ai garanti, non avendo essi mai saldato alcun debito della società obbligata ed avendo peraltro sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia, la prescrizione di tutte le pretese creditorie azionate, nonché l'estrema genericità delle allegazioni di cui alla citazione, priva di indicazioni specifiche delle clausole contrattuali invalide e delle operazioni annotate ritenute illegittime.

Sottolineava che gli attori non avevano prodotto il contratto di conto corrente n. xxxx né gli estratti conto dei rapporti contestati dalla data di accensione con l'evidenza del saldo zero. Negava comunque che al rapporto fossero state applicate condizioni illegittime o non pattuite specificamente, così come contestava la pattuizione di interessi usurari, invocando peraltro il principio di simmetria ed omogeneità nella comparazione fra i tassi concordati e i TEGM stabiliti periodicamente con DM.

In ordine all'apertura di credito in conto corrente regolata sul c/c n. xxxx, contestava l'eccezione di indeterminabilità del tasso di interesse, specificamente pattuito nella misura variabile trimestralmente di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi.

Quanto al finanziamento chirografario stipulato il 1° giugno 1998, eccepiva come fosse infondato l'assunto dell'indeterminabilità del dovuto e del tasso di interesse, dato che la previsione del rimborso mediante rate costanti non era affatto inconciliabile con la pattuizione di un tasso di interesse in misura variabile, essendo soggetta a variazione la scadenza del prestito.

La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 24 novembre 2022 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

\*\*\*

Le domande attrici non sono fondate e non possono trovare accoglimento.

Deve premettersi che anche i fideiussori (tale è la garanzia prestata dai signori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**, stante il testuale e reiterato riferimento alla fideiussione contenuto nel testo contrattuale e lo stretto collegamento di accessorietà con l'obbligazione principale assunta dalla società, desumibile anche dall'assenza della clausola che preclude al garante di opporre eccezioni alla banca garantita, in deroga all'art. 1945, c.c.) devono reputarsi legittimati a proporre azione di accertamento negativo e rideterminazione del saldo del conto corrente in relazione al quale hanno prestato la garanzia, rilevandosi al riguardo che, non essendo stata propriamente formulata alcuna domanda di ripetizione dell'indebito, la verifica del relativo interesse ad agire non è collegata al previo pagamento in favore della banca garantita.

Venendo alle singole questioni sollevate dagli attori, dev'essere disattesa la domanda proposta in relazione al conto corrente n. xxxx, in ragione dell'evidente carenza sia di allegazione che di prova al riguardo.

La genericità delle asserzioni relative al contratto, ossia alla sua esistenza ed alle singole clausole che sarebbero affette da nullità non ne consente, invero, una specifica disamina, risolvendosi quindi la sollecitata consulenza contabile in una ricerca esplorativa circa l'avvenuto addebito nel corso del rapporto di interessi e spese non dovuti dalla correntista.

Parte attrice, che è una società di capitali e riveste il ruolo di imprenditore, non allega, invero, nemmeno l'epoca di stipulazione del conto corrente (si da poterne desumere la disciplina applicabile, anche in ordine ai requisiti di forma) e prima ancora nemmeno afferma che una stipulazione vi sia o non vi sia stata, e in quest'ultimo caso se una copia del contratto le sia stata consegnata dalla banca, come previsto, o se detta consegna sia stata omessa. Il riferimento alla annotazione a debito di "interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge" e alla "nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", nonché agli "interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari", formulato in mancanza di puntuali contestazioni che non contengono alcun richiamo specifico a singole clausole e mediante una mera enunciazione di principi normativi e giurisprudenziali avulsi dal rapporto concreto, non consente di ravvisare dunque profili di nullità dei contratti o di singole clausole, rimarcandosi al riguardo che la banca si è limitata a chiedere il rigetto della domanda. Altrettanto insufficiente appare il mero richiamo agli estratti conto allegati, senza alcuna indicazione né dell'epoca di riferimento né del saldo relativo, né delle poste contabili da cui dovrebbe desumersi l'applicazione di clausole invalide.

Inoltre, **BANCA** ha documentato la rinnovata negoziazione, in data 17 ottobre 2014 (v. docc. 3), del conto corrente in oggetto, contenente la specifica previsione dei tassi d'interesse e delle commissioni applicate, nonché della capitalizzazione trimestrale, pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dalla delibera CICR 9.2.2000, dato che la previsione contrattuale contenuta nell'art. 8 del conto corrente (secondo cui tutti i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la medesima periodicità trimestrale e portando in conto gli interessi, sia passivi che attivi, che sono quindi capitalizzati trimestralmente) è conforme alla relativa normativa. Il contratto risulta dunque soddisfare i requisiti legali inerenti alla necessaria determinazione e trasparenza delle condizioni applicate, alla misura degli interessi ultralegali, alle commissioni ed alla periodica capitalizzazione degli interessi.

In particolare, le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi extra fido sono da ritenersi in concreto legittime sia sotto il profilo causale che per la determinatezza della relativa pattuizione. Sotto il primo profilo, è pacifica la presenza di un affidamento, sicché le predette commissioni assolvono alla loro funzione propria di remunerare la banca per la costante messa a disposizione della provvista o di far fronte a uno scoperto oltre provvista.

Quanto alla determinatezza, è sufficiente leggere i contratti (di conto corrente e di finanziamento) in atti per desumerne l'entità percentuale della commissione e gli specifici criteri di calcolo.

Lamenta inoltre parte attrice, sia in ordine al mutuo del 1° giugno 1998 che all'apertura di credito ipotecaria dell'8 agosto 2007, la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016, con riferimento all'avvenuta determinazione del tasso di interesse secondo la "misura variabile trimestralmente di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365, arrotondato allo 0,05% superiore in essere per valuta data di decorrenza (...)".

Ritiene il tribunale che il riferimento all'Euribor non dia luogo ad illegittima pattuizione o applicazione del tasso d'interesse.

Secondo l'assunto di parte attrice, essendo determinato il tasso Euribor sulla base della rilevazione dei tassi applicati dalle Banche, sarebbero gli stessi Istituti di credito a determinare concordemente, in violazione delle regole disciplinanti la concorrenza ed il libero mercato, il costo (ingiustamente rialzato) dei loro prodotti finanziari, mediante accordi che sono, infatti, già incorsi nei trattamenti sanzionatori erogati dalle autorità europee, essendo noto che la Commissione Europea Antitrust ha accertato, con riferimento al periodo dal settembre 2005 al maggio 2008, l'illecito operare di accordi di cartello fra alcuni istituti bancari, diretti appunto a falsare e manipolare i tassi d'interesse, con ciò pregiudicando il libero esplicarsi della concorrenza nel mercato interno.

Ora, l'indicizzazione all'Euribor del saggio degli interessi nei prestiti a tasso variabile funge da criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari, essendo basato sul rilievo giornaliero dell'interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (vengono monitorati a tal fine oltre 50 istituti bancari) e costituisce pertanto un obiettivo ed estrinseco indice di riferimento.

Inoltre, per la sua determinazione vengono esclusi dal computo i valori più alti e quelli più bassi degli interessi praticati, sì da non falsarne il parametro di riferimento, ancorato appunto ad una media dei costi delle operazioni.

Quale tasso di riferimento per la determinazione dell'interesse superiore a quello legale, ne garantisce dunque un criterio di calcolo certo, oggettivo ed intrinsecamente affidabile. Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi e che sono estranei allo specifico rapporto contrattuale fra le parti interessate.

In difetto di una normativa di segno diverso, detto tasso, così determinato, non produce alcun effetto riflesso né sulla determinatezza né, tantomeno, sulla validità della relativa clausola contrattuale, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo, salvo che la parte attrice non offra la prova specifica di un'azione sottostante, diretta a provocare un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto che eroga il credito (si vedano al riguardo, fra le tante, le sentenze del tribunale di Roma, 12265/2020 e 29 ottobre 2020, n. 16982; del tribunale di Milano del 27 settembre 2017, nn. 9708 e 9709, e del tribunale di Siacca, 1° gennaio 2017, laddove viene chiarito come l'eventuale illegittimità e nullità per violazione della normativa antitrust di accordi fra imprese non dia luogo automaticamente alla nullità dei contratti posti in essere dalle imprese medesime).

Ne consegue che il riferimento all'Euribor soddisfa la necessità che la clausola del contratto di finanziamento consenta, nel rispetto della previsione di cui all'art. 1346, c.c., la necessaria determinazione dell'interesse corrispettivo, mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci obiettivamente individuati e funzionali alla corretta determinazione del saggio d'interesse (Cass. Civ. 24690/2020; Cass. Civ. 8028/2018 e Cass. Civ. 25205/2014).

All'accertamento dell'illegittimità del cartello tra alcune banche europee, diretto alla manipolazione del tasso Euribor, di cui alle note decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, non consegue dunque la nullità della clausola di riferimento all'Euribor per la determinazione del tasso variabile degli interessi, sotto il profilo della contrarietà all'art. 101 TFUE (che peraltro contempla le intese a monte e non i contratti a valle fra le banche e i singoli clienti) e all'art. 2 della Legge 287 del 1990. Il cliente che adduca un pregiudizio patrimoniale in suo danno conseguente all'applicazione di tali intese potrà, semmai, invocare solamente una tutela risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, L. n. 287 del 1990, o di ripetizione dell'indebitato, riservata alla competenza esclusiva della Corte d'appello.

Non ravvisandosi profili di invalidità (né in termini di nullità, né in termini di annullabilità per vizi del consenso) al momento della stipulazione dei contratti, peraltro nella specie conclusi diversi anni prima della rilevata violazione da parte dell'autorità comunitaria, deve anche escludersi la possibilità di configurare una nullità sopravvenuta. Infatti, "È solo nel momento della sua genesi che può valutarsi la validità dell'atto, sicché, anche nel caso di emanazione di una nuova norma rispetto alla quale un contratto già concluso potrebbe essere invalido, quella disciplina non potrebbe che intervenire sui negozi non ancora stipulati o (e solo in caso di una espressa ed inequivoca volontà del legislatore) su quella parte degli effetti del contratto precedentemente concluso che si manifestano nella vigenza del nuovo assetto normativo. Che la nullità sopravvenuta non abbia cittadinanza nel nostro ordinamento, come anticipato, è conclusione cui sono pervenute anche le Sezioni Unite che nel 2017 al fine di affermare l'irrelevanza dell'usurarietà sopravvenuta hanno chiarito che la nullità è e resta una patologia di tipo genetico che di per sé, dunque, non può sopravvenire nel corso del rapporto. Le stesse hanno anche escluso l'inefficacia sopravvenuta della clausola sugli interessi che diviene usuraria, perché – come sopra detto – l'inefficacia è sempre conseguenza di una patologia contrattuale o del verificarsi di un evento incidente sull'efficacia negoziale (come la condizione o il termine), sicché non ha una sua autonoma consistenza e non è riconoscibile senza il suo irrinunciabile fatto o atto giuridico generatore" (così questo tribunale, sentenza n. 985/2022 pubbl. il 5 ottobre 2022, giudice Gambardella).

E' infine appena il caso di osservare, sebbene parte attrice non concluda specificamente al riguardo, che non è ravvisabile usura genetica nei due contratti in parola, rilevandosi al riguardo come la commissione

di massimo scoperto, trattandosi di contratti stipulati in data anteriore al 2009, non possa automaticamente essere inserita nel calcolo del TEG come confermato dalle Sezioni unite (sentenza n.16303/2018 SSUU). Quanto all'ecceppita ricorrenza dell'usura "originaria" o "pattizia", secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 1 del D.L. 29/12/2000 n. 394 (conv. in L. 24/2001), va rammentato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644, c.p. e dell'articolo 1815, secondo comma, c.c. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Nell'usura originaria rilevano dunque gli interessi e gli oneri "convenuti" nel contratto, prescindendosi dall'effettivo svolgimento del rapporto.

Ora, parte attrice nel prospettare l'avvenuta pattuizione di interessi superiori alla soglia, ha cumulato agli interessi concordati le CMS, quale corrispettivo dovuto dal correntista per consentire alla banca di far fronte tempo per tempo allo scoperto massimo del conto corrente messogli a disposizione.

Ha quindi incluso nel calcolo dette commissioni, annoverandole fra i costi remunerativi del credito e in quanto tali rientranti nel disposto dell'art. 644, c.p.p. Questo procedimento non risulta corretto alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303 che affronta proprio il tema della rilevanza della CMS ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p., stabilendo che «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito nella legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali (...)».

Le Sezioni Unite, infatti, valorizzando la necessaria omogeneità dei dati comparabili ai fini della valutazione dell'usurarietà del costo del credito, escludono che la CMS sia automaticamente inclusa (prima dell'intervento del legislatore nel 2008 – 2009) nel calcolo dell'interesse concordato ai fini dell'individuazione dell'usura originaria e propongono, prendendo le mosse dalle relative istruzioni della Banca d'Italia al riguardo (nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia n. 12 del dicembre 2005) un calcolo separato e più complesso che muove dal distinto rilievo delle CMS (grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi), ai fini della ricostruzione del tasso effettivo globale, espresso nella misura del TEGM. Nella specie, pertanto, il calcolo proposto da parte attrice non può essere condiviso, sicché deve escludersi l'avvenuto superamento della soglia e nessuna somma dovrà essere ricontabilizzata a titolo d'interessi in favore della correntista.

E' infine appena il caso di osservare come non si ravvisino profili di invalidità nella pattuizione di un prestito a rata costante e con tasso variabile, le cui oscillazioni non incidono direttamente sull'importo di ogni singola rata, che rimane invariato nel tempo, ma solamente sulla durata del piano di ammortamento.

Al rigetto delle domande consegue la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande proposte da **SOCIETA' DEBITRICE, FIDEIUSSORE 1e FIDEIUSSORE 2.**

Condanna gli attori a rifondere a **BANCA** le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.

Sassari, 19 giugno 2023

Il giudice  
Stefania Deiana